

STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI ITALIANA

CAPITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Federazione Nazionale “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Nazionale Italiano”, con sede in Roma Via della Pigna n° 13A, denominata in seguito, per brevità, “Federazione Nazionale”.

La Società di San Vincenzo De Paoli è un’organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.

È apartitica e non persegue alcuno fine di lucro.

Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

Qualora la Federazione Nazionale decida di iscriversi nei registri del volontariato o all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale, dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 DURATA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

La durata della Federazione Nazionale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

La Federazione Nazionale “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Nazionale Italiano”, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.

La Federazione Nazionale riunisce e coordina tutte le Associazioni Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo De Paoli, esistenti nello stato italiano.

Presso la sede della Federazione Nazionale è depositato l’elenco delle sedi di tutte le articolazioni della Federazione stessa.

Art. 4 FINALITÀ

La Federazione Nazionale si propone di:

- Rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l’impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia.
- Accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l’esercizio della carità.

Art. 5 SETTORI DI INTERVENTO

5.1 Nessuna opera di carità è estranea alla Federazione Nazionale.

5.2 I settori di intervento sono l’assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, la formazione e la tutela dei diritti civili.

5.3 La Federazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Nazionale Italiano”, potrà svolgere tutte le attività direttamente o indirettamente necessarie al raggiungimento delle proprie finalità nei settori di intervento sopra specificati, esclusa ogni altra.

5.4 La Federazione Nazionale, tramite un proprio specifico settore, si propone anche di provvedere a situazioni di bisogno nei paesi in via di sviluppo o colpiti da catastrofi o calamità naturali.

5.5 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono Soci fondatori le seguenti Associazioni Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale: Agrigento, Ascoli Piceno, Asti, Bari - Castellaneta, Bergamo, Biella, Brescia, Brianza, Busto Arsizio, Cagliari, Carpi, Casale Monferrato, Como, Crema, Cremona, Fabriano, foraneo del Lazio, Forlì, Genova, Ivrea, La Spezia, Legnano, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pordenone, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Rho Magenta, Roma, Termini Imerese, Torino, Treviso, Udine, Varese, Verona, Vicenza e Vittorio Veneto.

6.2 Diverranno Soci della Federazione Nazionale tutte le Associazioni “Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale”, in seguito denominati “Soci”, operanti in Italia, il cui Statuto risponda ai requisiti stabiliti dalla Federazione Nazionale, la cui istituzione sia stata deliberata dalla Confederazione Generale Internazionale con emissione di apposita lettera di Aggregazione e la cui domanda di adesione sia accolta dal Comitato Direttivo.

6.3 Potranno essere accolte le domande di adesione delle Associazioni Consiglio Centrale composti da almeno 40 soci suddivisi in almeno 5 Conferenze che dichiarino di accettare senza riserve il presente Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo che siano già state deliberate. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

6.4 Si potrà derogare ai requisiti minimi numerici sopra richiesti solo per le Associazioni Consiglio Centrale composte da Soci appartenenti a gruppi linguistici diversi dall'italiano e, in casi eccezionali, con l'approvazione del Comitato Direttivo.

6.5 Non potrà essere accolta la domanda di adesione di una Associazione Consiglio Centrale avente sede o operante in un Comune in cui sia già presente una Associazione socia della Federazione Nazionale.

6.6 Solo i Soci della Federazione Nazionale potranno utilizzare la denominazione "Società di San Vincenzo De Paoli" ed il suo logo ufficiale.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di eleggere il Presidente e le altre cariche associative e organi sociali, approvare il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale della Federazione Nazionale e decidere le scelte operative della stessa.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

8.1 I Soci devono rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

8.2 I Soci debbono ottenere il preventivo consenso della Federazione Nazionale prima di deliberare modifiche ai propri Statuti.

8.3 I Soci debbono contribuire annualmente alle spese per il funzionamento della Federazione Nazionale nella misura deliberata.

Art. 9 SOCI – CESSAZIONE - ESPULSIONE

9.1 I Soci cessano di appartenere alla Federazione Nazionale per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) perdita dei requisiti d'ammissione;
- c) scioglimento, cessazione, estinzione;
- d) espulsione, determinata da un comportamento incompatibile con le finalità della Federazione Nazionale.

9.2 Il Socio che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome della Federazione Nazionale, può essere sospeso in via cautelare e poi espulso dalla Società. Il Presidente della Federazione Nazionale, assunte le dovute informazioni e sentite le parti interessate, il Coordinatore Regionale o il Presidente della Federazione Regionale, delibera la sospensione del Socio nomina un Commissario e ne informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni. Il Socio sospeso potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, ricorrere al Presidente Generale Internazionale, il quale potrà revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

9.3 Il Socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione Nazionale.

9.4 Il Socio in caso di scioglimento, cessazione o espulsione consegnerà alla Federazione Regionale, se esistente, o alla Federazione Nazionale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Art. 10 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

10.1 La Federazione Nazionale si avvale per la propria attività di:

- a) contributi dei propri soci;
- b) offerte ed elargizioni dei benefattori;
- c) contributi di enti pubblici;
- d) rimborsi di eventuali convenzioni;
- e) proventi ricavati da iniziative e manifestazioni, compatibili con lo spirito della Federazione Nazionale;
- f) proventi di eredità, lasciti o donazioni;

10.2 La Federazione Nazionale dovrà predisporre il bilancio annuale. I registri sono conservati nella sede.

10.3 L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 11 CARICHE – RIMBORSI SPESE

Tutte le cariche all'interno della Federazione Nazionale sono considerate un servizio, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

È vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai Soci ed alle cariche saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

Art. 12 PERSONALE DIPENDENTE

Gli impiegati della Federazione Nazionale o dei suoi Settori non possono ricoprire nessuna carica elettiva all'interno della Federazione.

Gli impiegati possono, quando invitati dal Presidente, assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 13 COMPITI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

13.1 La Federazione Nazionale è al servizio dei Soci per aiutarli a realizzare gli obiettivi statutari.

13.2 La Federazione Nazionale:

- a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione dei Soci;
- b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;
- c) mantiene costanti rapporti con i Soci, visitandoli con frequenza e riunendoli periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operatività;
- d) promuove la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o da altri organismi pubblici o privati;
- e) suscita la creazione di nuove Associazioni Consiglio Centrale;
- f) gestisce servizi ed opere rispondenti ai propri scopi, direttamente o tramite un proprio settore all'uopo delegato;
- g) favorisce la nascita di nuove iniziative;
- h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti a livello nazionale;
- i) partecipa, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre organizzazioni di volontariato o ONLUS, collaborando con le stesse per la realizzazione di iniziative comuni; ove necessario ne promuove la creazione;
- j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli;
- k) favorisce l'inserimento e la valorizzazione dei giovani all'interno delle realtà vincenziane.

CAPITOLO II STRUTTURA

Art. 14 ORGANI

Sono organi della Federazione Nazionale:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Comitato di Conciliazione.

Art. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'Assemblea dei Soci è composta dai legali rappresentanti di ciascuna Associazione Consiglio Centrale aderente o da un suo delegato con pienezza di poteri; possono partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, tutti i membri del Comitato Direttivo.

15.2 È presieduta dal Presidente della Federazione Nazionale ed è convocata dal Presidente della Federazione Nazionale stessa, almeno una volta all'anno. Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

15.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

15.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta, telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima al domicilio indicato dal Socio, facendo fede la data di spedizione.

15.5 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, presenti in proprio o per delega. Nessun socio potrà avere più di tre deleghe. In seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sono presenti in proprio o per delega almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

15.6 L'Assemblea della Federazione Nazionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

15.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriba il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi membri.

15.8 L'Assemblea della Federazione Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione;
- b) approvare, entro i termini di legge, il rendiconto consuntivo, nel quale debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed il bilancio annuale di previsione;
- c) deliberare l'entità delle quote sociali;
- d) approvare le modifiche allo Statuto della Federazione Nazionale;
- e) eleggere i membri della propria Commissione Elettorale, come previsto all'art. 16.3;
- f) eleggere il Presidente della Federazione Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- g) eleggere i membri del Comitato Direttivo di cui all'art. 18.1 lett. f);
- h) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione;
- j) stabilire un limite per le spese non a preventivo oltre il quale sarà necessaria una ulteriore delibera dell'Assemblea;
- k) deliberare lo scioglimento della Federazione Nazionale.

Art. 16 PRESIDENTE

16.1 Il Presidente della Federazione Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. Il suo mandato dura sei anni.

16.2 Alla scadenza, il Presidente non potrà essere rieletto, in modo da garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio. Solo in casi eccezionali, l'Assemblea della Federazione Nazionale potrà richiedere al Presidente della Confederazione Internazionale l'autorizzazione a prolungare il mandato del proprio Presidente.

16.3 Con adeguato anticipo, l'Assemblea della Federazione Nazionale nomina una Commissione Elettorale composta da tre vincenziani, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

16.4 Il voto avverrà a scrutinio segreto in un'Assemblea appositamente convocata. Nessun socio potrà essere portatore di più di due deleghe. Tale Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto. Sarà eletto Presidente della Federazione Nazionale il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza sopra richiesta, la votazione sarà ripetuta nel corso della stessa Assemblea per scegliere tra i due candidati che avevano ricevuto il maggior numero di voti.

16.5 La Commissione elettorale compila il verbale dell'elezione e lo trasmette alla Confederazione Internazionale.

16.6 Non è eleggibile a Presidente della Federazione Nazionale un "*ordinato in sacris*". Nel caso in cui il candidato sia un lavoratore subordinato o parasubordinato della Federazione Nazionale, di un Socio, di un Coordinamento o Federazione Regionale o di un'Opera Speciale, sia Presidente di Associazione Consiglio Centrale, Coordinatore Regionale, Presidente della Federazione Regionale o abbia incarichi di carattere politico, dovrà sospendersi dalle funzioni che svolge al momento della candidatura e rinunciare alle stesse in caso di elezione. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente della Federazione Nazionale dovrà dimettersi.

16.7 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione Nazionale e:

- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) autorizza il rimborso delle spese in conformità a quanto previsto all'art. 11;
- g) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- h) rappresenta legalmente la Federazione Nazionale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Associazioni Consiglio Centrale aderenti alla Federazione Nazionale e predisponde il rapporto annuale da trasmettere alla Confederazione Generale Internazionale;
- k) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Associazioni Consiglio Centrale aderenti, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;

- l) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Associazioni Consiglio Centrale dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale o di un esperto da lui designato;
- m) è il Direttore Responsabile del periodico della Federazione Nazionale, con facoltà di affidare ad altri questa funzione;
- n) è membro di diritto del Consiglio Generale Internazionale, perseguendo la comunione tra le Conferenze ed i Consigli della San Vincenzo Italiana e quelle del mondo intero;
- o) tiene rapporti, anche tramite incaricati, con la Conferenza Episcopale Italiana ed organismi di coordinamento o di rappresentanza del mondo del volontariato.

Art. 17 ELEZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci, dopo l'elezione del Presidente, di cui all'articolo precedente, provvederà ad eleggere, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti espressi, il Vice Presidente Nazionale, il Tesoriere, il Segretario e cinque membri del Comitato Direttivo.

Art. 18 COMITATO DIRETTIVO

18.1 Il Comitato Direttivo è composto da:

- a) il Presidente della Federazione Nazionale;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) tutti i Coordinatori Regionali ed i Presidenti delle Federazioni Regionali d'Italia, i Presidenti delle Associazioni Consiglio Centrale con più di cento soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali, i Presidenti delle Associazioni Consiglio Centrale aventi sedi in Province amministrativamente autonome ed i Presidenti delle Associazioni Consiglio Centrale di lingua diversa dall'italiano;
- f) 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, facenti parte delle Associazioni Consiglio Centrale aderenti;
- g) 2 Delegati Nazionali Giovani;
- h) il Direttore Responsabile del periodico della Federazione Nazionale, se nominato dal Presidente della Federazione, senza diritto di voto;
- i) eventuali Responsabili di Settore o Membri ad personam, nominati dal Presidente, senza diritto di voto.

18.2 I componenti del Comitato Direttivo di cui all'art. 18.1 lett. e, g faranno parte del Comitato Direttivo per tutta la durata del loro incarico.

18.3 I componenti del Comitato Direttivo di cui all'art. 18.1 lett. f faranno parte dello stesso per sei anni. In caso di morte, dimissioni o espulsione, il membro cessato sarà sostituito per la durata residua dal primo dei non eletti.

18.4 Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

18.5 Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

18.6 Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui lo Statuto della Federazione Nazionale prescriva maggioranze diverse.

18.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriva il presente Statuto o lo richieda un membro.

18.8 Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) decidere sulle domande di adesione alla Federazione Nazionale;
- b) dichiarare la perdita di qualità di Socio nei casi previsti all'art. 9;
- c) autorizzare preventivamente le modifiche agli Statuti dei Soci e delle eventuali Federazioni Regionali;
- d) autorizzare la rielezione del Presidente delle Associazioni Consiglio Centrale federate;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- f) decidere di agire o resistere in giudizio;
- g) deliberare l'adesione della Federazione Nazionale ad organismi di coordinamento del volontariato o ad organismi di qualunque tipo;
- h) deliberare la stipulazione di convenzioni tra la Federazione Nazionale e l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi;
- i) promuovere attività di formazione;
- j) promuovere iniziative a carattere nazionale, quali convegni, giornate di studio o di spiritualità, campagne di sensibilizzazione o raccolta fondi ecc.;
- k) curare la pubblicazione del periodico nazionale, di libri, opuscoli, sussidi audiovisivi coerenti con le finalità della Federazione Nazionale;

18.9 Il membro del Comitato che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato sarà

dichiarato decaduto dallo stesso. Il membro del Comitato che tenga un comportamento incompatibile con le sue funzioni e le finalità della Federazione Nazionale, potrà essere escluso dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei restanti componenti; tale decisione dovrà essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione successiva.

Art. 19 GIUNTA ESECUTIVA

19.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai 5 membri del Comitato Direttivo eletti dall'Assemblea e dai Delegati Nazionali Giovani.

19.2 Possono partecipare alla riunione, senza diritto di voto, i membri del Comitato Direttivo indicati all'art. 18.1 lett. h, i

19.3 Si applicano alla Giunta Esecutiva le stesse regole stabilite per il Comitato Direttivo all'art. 18.5, 6, 7

19.4 È convocata dal Presidente quando necessario.

19.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

19.6 La Giunta Esecutiva:

- a) coadiuva il Presidente in tutta la sua attività;
- b) cura l'attuazione concreta delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e di quanto deliberato dal Comitato Direttivo;
- c) predispone il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea dei Soci;
- d) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- e) propone idee, predispone progetti da sottoporre al Comitato Direttivo o all'Assemblea;
- f) delibera l'assunzione, il licenziamento e stabilisce le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze della Federazione Nazionale;
- g) compie tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità della Federazione Nazionale.

Art. 20 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 21 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili sottoscritti dal Presidente e degli altri documenti finanziari.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Federazione Nazionale, nei modi deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 22 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei Soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 23 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

23.1 Alla scadenza del mandato, se la Assemblea dei Soci della Federazione Nazionale non ha richiesto ed ottenuto una autorizzazione alla proroga del mandato stesso alla Confederazione Internazionale o provveduto alle elezioni, il Presidente decade dalla carica.

23.2 Il Presidente della Federazione Nazionale può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei Soci.

23.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un socio della Federazione Nazionale e posta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea successiva.

23.4 In caso di rimozione, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere entro due mesi alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni.

Art. 24 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Tutti i membri della Giunta Esecutiva, diversi dal Presidente, possono essere cautelativamente sospesi dal proprio

incarico dal Presidente della Federazione Nazionale prima della scadenza e successivamente rimossi con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci. In tale ipotesi l'Assemblea provvederà ad eleggere il sostituto per la durata residua del mandato.

In caso di decesso, dimissioni, sospensione e decadenza di uno dei membri della Giunta Esecutiva, diversi dal Presidente, il Presidente provvederà alla loro temporanea sostituzione, sino alla successiva Assemblea.

Art. 25 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio di Revisori dei Conti è costituito, nel rispetto delle norme di legge, da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, rinnovabili.

Il Collegio eleggerà al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i membri.

Art. 26 COMITATO DI CONCILIAZIONE

26.1 Il Comitato di Conciliazione ha la funzione di dirimere eventuali controversie interne alla Federazione Nazionale, alle Associazioni Consiglio Centrale aderenti alla Federazione Nazionale. Decide inoltre tutte le controversie tra i Soci delle Associazioni Consiglio Centrale aderenti e tra gli stessi e le Associazioni di appartenenza. Decide altresì in tutti gli altri casi previsti negli Statuti dei Soci della Federazione Nazionale.

26.2 È composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

26.3 Tutti i Soci della Federazione Nazionale, e tutti i soci delle Associazioni Consiglio Centrale aderenti alla Federazione Nazionale, nel rispetto del buon nome e delle finalità che ispirano la Federazione stessa, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

26.4 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'esclusione automatica dalla Federazione Nazionale o dall'Associazione Consiglio Centrale di appartenenza di chi l'ha proposto.

Art. 27 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI – FEDERAZIONI REGIONALI

27.1 Quando nella regione esistono almeno tre Associazioni Consiglio Centrale verrà costituito un Coordinamento Regionale.

27.2 Quando nella regione esistono meno di tre Associazioni Consiglio Centrale le stesse si uniranno alle Associazioni Consiglio Centrale di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale.

27.3 Le Associazioni Consiglio Centrale con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altre Associazioni Consiglio Centrale, le Associazioni Consiglio Centrale aventi sedi in Province amministrativamente autonome e le Associazioni Consiglio Centrale di lingua diversa dall'italiano potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale. I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

27.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Associazioni Consiglio Centrale e sia necessario per avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale, il cui Statuto dovrà aver ottenuto la preventiva approvazione del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale. A tutti gli effetti interni il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.

27.5 I coordinamenti e le Federazioni Regionali avranno le seguenti funzioni:

- a) mantenere i collegamenti tra le Associazioni Consiglio Centrale, presenti in quella regione;
- b) visitare periodicamente almeno una volta l'anno le Associazioni stesse;
- c) coordinare eventuali attività aventi rilevanza regionale;
- d) cercare di suscitare la nascita di nuove Conferenze nei territori della regione non facenti parte del territorio di alcuna Associazione Consiglio Centrale;
- e) rappresentare le Associazioni Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo De Paoli della propria regione presso qualunque organismo ecclesiale, pubblico o privato a valenza regionale.

27.6 Il Coordinatore Regionale o Interregionale e il Presidente della Federazione Regionale vengono eletti dai Presidenti delle Associazioni Consiglio Centrale, con le modalità previste per la nomina del Presidente della Federazione Nazionale, applicandosi agli stessi tutte le previsioni dell'art. 16 per quanto compatibili.

27.7 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni alla Federazione Nazionale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. Il Presidente della Federazione Nazionale, in caso risultino irregolarità, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Coordinatore uscente ed a quello eletto.

27.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

27.9 I Coordinatori Regionali o Interregionali e i Presidenti delle Federazioni Regionali sono membri di diritto del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale e partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee della Federazione stessa.

27.10 I Coordinatori Regionali o Interregionali e i Presidenti delle Federazioni Regionali possono nominare collaboratori con funzioni specifiche.

27.11 Fa parte del Coordinamento Regionale o della Federazione Regionale un Delegato Regionale Giovani, eletto dai giovani vincenziani della regione, con le stesse modalità previste per l'elezione dei Delegati Nazionali, il quale coordina i Comitati Giovani delle Associazioni Consiglio Centrale e li rappresenta in seno al Comitato Nazionale, promuove periodici incontri atti alla divulgazione delle linee nazionali ed al coordinamento delle realtà locali ed affianca i Presidenti delle Associazioni Consiglio Centrale nella costituzione dei comitati centrali giovani.

27.12 Ogni Coordinamento Regionale, Interregionale o Federazione Regionale sarà assistito da un Consigliere Spirituale.

27.13 I costi per il funzionamento dei Coordinamenti e delle Federazioni Regionali o Interregionali verranno sostenuti dalle Associazioni Consiglio Centrale che ne fanno parte.

27.14 I Coordinamenti non potranno iscriversi ai Registri del Volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS. Le Federazioni Regionali dovranno essere iscritte ai Registri del Volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS

Art. 28 CONSIGLIERE SPIRITUALE

La Federazione Nazionale deve essere assistita da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti secolari o regolari, in accordo con la competente autorità religiosa.

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola e celebrando l'Eucarestia custodisce e promuove la comunione all'interno della Federazione Nazionale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Art. 29 COMITATO NAZIONALE GIOVANI

Presso la Federazione Nazionale è istituito un Comitato Nazionale Giovani. Di esso fanno parte i due Delegati Nazionali Giovani, tutti i Delegati Regionali Giovani, il Presidente della Federazione Nazionale o un suo rappresentante ed un Consigliere Spirituale, nominato dal Presidente Nazionale su indicazione del Comitato stesso in accordo con la competente autorità religiosa.

I Delegati Nazionali dovranno nominare un gruppo di collaboratori, i cui membri potranno assistere alle riunioni del Comitato Nazionale Giovani, senza diritto di voto.

Il Comitato Nazionale Giovani concorderà e coordinerà le proprie strategie ed i propri programmi con la Federazione Nazionale.

Art. 30 DELEGATI GIOVANI

Il Comitato Nazionale Giovani è animato e coordinato da due Delegati Nazionali eletti a scrutinio segreto tra i giovani vincenziani italiani di età inferiore a trentacinque anni, da tutti i Delegati centrali giovani e tutti i Delegati Regionali Giovani.

I Delegati Nazionali Giovani permangono nella carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Fanno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

Le elezioni dei Delegati Nazionali Giovani si svolgeranno con le seguenti modalità:

Con adeguato anticipo, il Comitato Nazionale Giovani nomina una Commissione Elettorale composta da tre vincenziani, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

Il voto avverrà nel corso di una riunione del Comitato Nazionale Giovani allargata ai Delegati Centrali.

Risulteranno eletti i due candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

In caso di parità, nella stessa sede verrà ripetuta l'elezione tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

La Commissione Elettorale compila il verbale di elezione e lo trasmette alla Federazione Nazionale.

Art. 31 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione dei programmi del Comitato Giovani sono forniti dalla Federazione Nazionale.

ART. 32 SCIoglimento della Federazione Nazionale

In caso di estinzione della Federazione Nazionale, i relativi beni saranno devoluti ad una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge (attualmente L.23/12/1996 n°662, art. 3 comma 190).

ART. 33 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto ha ricevuto in data 6 giugno 2007 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

ART. 34 DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

34.1 Il Consiglio Nazionale Italiano della Società di San Vincenzo De Paoli è stato istituito nel 1969.

34.2 La Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Nazionale Italiano ora costituita, succede in tutti i rapporti giuridici in essere relativi al Consiglio Nazionale di cui sopra.

34.3 Il Presidente in carica del passato Consiglio Nazionale diventa automaticamente il Presidente della Federazione Nazionale, conteggiandosi al fine della scadenza del suo mandato il periodo già trascorso dalla elezione.

34.4 Nella seconda Assemblea della Federazione Nazionale, si provvederà alle elezioni di tutte le altre cariche. Sino ad allora resteranno operative le cariche (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) dell'attuale Consiglio Nazionale. L'attuale Ufficio di Presidenza avrà le funzioni previste per la Giunta Esecutiva.

34.5 Tutti i Presidenti in carica degli attuali Consigli Regionali o Interregionali diventano automaticamente Coordinatori Regionali o Interregionali o Presidenti delle Federazioni Regionali, conteggiandosi al fine della scadenza quinquennale del loro mandato il periodo già trascorso dalla elezione.

34.6 Tutti i beni ed il patrimonio ed in generale tutti i rapporti giuridici in essere degli attuali Consigli Regionali passeranno automaticamente ai Coordinamenti Regionali o Interregionale o alle Federazioni Regionali.